



Comune di BUCCINO

Provincia di Salerno

AREA FINANZIARIA

Originale

DETERMINAZIONE N. 71 del 25-02-2020
Registro servizio 1 del 25-02-2020

Del Responsabile: Rag. Ernesto CRUOGGIO

Oggetto: Rettifica Determina n. 353 del 27/09/2019. Costituzione fondo risorse decentrate anno 2019.. -

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto l'art. 107 del D.Lgs 18.8.2000 n. 267 "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

Visto il vigente Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 23/04/2019 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2019/2021 ed il Bilancio di Previsione 2019/2021;

Vista la determinazione dirigenziale n. 353 del 27/09/2019;

Dato atto che:

- ✓ Con nota prot. n. 365 del 20/01/2020 le sigle sindacali di categoria hanno inoltrato diffida in merito alla rivisitazione della quantificazione del Fondo delle risorse decentrate per l'anno 2019
- ✓ Con nota prot. n. 864 del 11/02/2020 ad oggetto – Proclamazione stato di agitazione del personale dipendente;
- ✓ Con nota prot. n. 928 del 13/02/2020 la Prefettura UTG inoltrava comunicazione ad oggetto Proclamazione stato di agitazione personale dei Comuni di Buccino e Palomonte;

Richiamate rispettivamente le note:

- ✓ Prot. n. 947 del 14/02/2020 ad oggetto Richiesta quantificazione corretta dell'importo del fondo salario accessorio personale dipendente. Riscontro.;
- ✓ Prot. 949 del 14/02/2020 ad oggetto – Proclamazione stato di agitazione personale dei Comuni di Buccino e Palomonte. Comunicazione di raffreddamento vertenza;

Vista e richiamata da ultimo la nota prot. n. 1160 del 25/02/2020 ad oggetto corretta quantificazione risorse decentrate, a firme delle sigle sindacali di categoria con la quale, nel prendere atto di quanto rappresentato con le suindicate note, richiedono l'adozione di apposita determinazione dirigenziale rettificativa;

Visto l'art. 1 commi da 557 a 557 quarter della Legge 27.12.2006 n. 296 (Legge finanziaria 2007);

Ricordati i limiti di legge relativi al contenimento del trattamento accessorio del personale vigenti per anni 2015 e 2016:

- ✓ L'art. 9 comma 2 bis ultimo periodo del D.L. 78/2010 come modificato dall'art. 1 comma 456 della Legge 147/2013 prevedeva che a decorrere dal 1 gennaio 2015 le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio fossero decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del periodo precedente, ovvero per quanto operato nel quadriennio 2011/2014;
- ✓ L'art. 1 comma 236 della Legge 208/2015 prevedeva che, a decorrere dal 1 gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, non potesse superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015;

Visto l'art. 23 comma 2 del D.Lgs. 25.5.2017 n. 75 il quale prevede che "a decorrere dal 1 gennaio 2017 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna amministrazione pubblica di cui all'art. 1 comma 2 del D.Lgs 30.3.2001 n. 165 non può superare il corrispondente importo determinato per

l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'art. 1 comma 236 della Legge 28.12.2015 n.208 è abrogato”;

Preso atto che:

- ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 75/2017 anche per l'anno 2018 il totale del trattamento accessorio non può essere superiore a quello dell'anno 2016 come costituito nel rispetto delle sopra citate disposizioni, senza alcuna verifica da effettuare sulla riduzione del personale in servizio;
- il trattamento accessorio dell'anno 2016 costituisce la base di riferimento ai fini della costituzione del fondo del salario accessorio;

Evidenziato quindi che:

- Il disposto dell'art. 1, co. 236, Legge n. 208/2015: "Nelle more dell'adozione dei decreti legislativi attuativi degli arti 11 e 17 della Legge 7 agosto 2015, n. 124, con particolare riferimento all'omogeneizzazione del trattamento economico fondamentale e accessorio della dirigenza, tenuto conto delle esigenze di finanza pubblica, a decorrere dal 1° gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, co. 2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente”;
- il disposto dell'art. 23, co. 2, D.Lgs. n. 75/2017: "Nelle more di quanto previsto dal co. 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, **a decorrere dal 1° gennaio 2017**, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, co. 2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, **non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016**. A decorrere dalla predetta data l'art. 1, co. 236, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato. Per gli enti locali che non hanno potuto destinare nell'anno 2016 risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del patto di stabilità interno del 2015, l'ammontare complessivo delle risorse di cui al primo periodo del personale comma non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell'anno 2016;

Considerato che le disposizioni di maggiore rilievo dei D.Lgs. n. 74 e n. 75 del 2017, entrati in vigore con la riforma Madia, sono soprattutto le seguenti tre:

- il vincolo per cui le risorse destinate al salario accessorio già dal 1° gennaio 2017 non devono superare il tetto del fondo 2016 e l'abolizione dell'obbligo di considerare indisponibili i posti dirigenziali non coperti alla data del 15 ottobre 2015.
- dallo scorso 1° gennaio 2017. con contestuale abrogazione del co. 236 della Legge n. 208/2015, le risorse per il salario accessorio non devono superare quelle del 2016;

- è venuto invece meno l'obbligo della riduzione del fondo in misura proporzionale alla diminuzione del personale in servizio, anche tenendo conto di quello assumibile, pertanto, il numero dei dipendenti in servizio nel 2017 non produce più conseguenze sulla consistenza del fondo per le risorse decentrate.

Evidenziato che, così come indicato dalla Corte dei Conti con la pronuncia 157/2010, ai sensi dell'art 107 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i. e dall'art. 4 del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. la quantificazione delle risorse decentrate parte stabile è effettuata annualmente in via automatica ed obbligatoria, senza margini di discrezionalità, con provvedimento di natura gestionale; mentre è l'organo di Governo dell'Ente a determinare le risorse decentrate di parte variabile in base agli interventi ritenuti prioritari per la migliore realizzazione del programma di governo;

Considerato che in materia di gestione e contenimento delle spese di personale, particolare rilievo assume la disposizione dell'art. 1 comma 557, della legge 296/96 così come riformulato dall'art. 14 comma 7 del D.L. 78/2010 ove tra l'altro dispone l'obbligo di assicurare una riduzione della predetta spesa anche attraverso il contenimento della dinamica retributiva ed occupazionale e fra le quali "il contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa"

Tenuto conto delle prescrizioni di cui al secondo capoverso dell'art. 9, comma 2-bis del Decreto Legge 78/2010, successivamente modificato dalla legge 27.12.2013 n.147 (legge di stabilità 2014) che hanno introdotto un tetto alle risorse destinate al trattamento accessorio, prevedendo che "dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2014, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio. A decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo."

Preso atto, della Circolare del MEF n. 20 dell'8.05.2015 con la quale vengono dettate a tutte le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001, istruzioni applicative in merito alla decurtazione permanente dei fondi della contrattazione integrativa ai sensi dell'art. 9, comma 2-bis, del D.L. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla l. 122/2010, come modificato dall'art. 1, comma 456, della l. 147/2013 da applicare, a partire dall'anno 2015;

Vista la delibera della Corte dei Conti sezioni riunite n. 51 del 2011 che relativamente alle varie fattispecie di indennità ed emolumenti che rientrano nella c.d. lett. K dell'art. 15 del CCNL 01/04/1999 precisa che "le sole risorse di alimentazione dei fondi non ricomprese nell'ambito applicativo dell'art. 9 comma 2 bis del D.L. 78/2010 sono quelle destinate a remunerare prestazioni professionali tipiche dei soggetti individuati o individuabili e che pertanto potrebbero essere acquisite attraverso il ricorso all'esterno dell'amministrazione pubblica con possibili costi aggiuntivi, e che detta caratteristica ricorre per quelle risorse destinate a remunerare prestazioni professionali di progettazione di opere";

Dato atto che qualora interverranno disposizioni atte a legittimare una diversa quantificazione, in sede di nuova costituzione si provvederà ad eventuali integrazioni/decurtazioni derivanti da previsioni normative e relative interpretazioni e applicazioni;

Dato atto che l'importo della costituzione del fondo trova copertura nei capitoli di spesa del personale del bilancio anno 2019 quantificati preventivamente al fine di assicurare il pagamento mensile delle voci retributive con destinazione stabile, che saranno impegnati ai sensi del comma 2 lettera a) dell'art. 183 TUEL come modificato dal D.Lgs. 126/2014;

Ritenuto di provvedere alla rettifica dell'importo della costituzione della parte stabile del fondo relativo a risorse decentrate per l'anno 2019 di cui alla richiamata determinazione n. 353/2019;

Visto il D. Lgs. 23.06.2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”, come integrato e modificato dal D. Lgs. 10.08.2014, n. 126;

Visto in particolare l’Allegato n. 4/2 al citato D.Lgs. 118/2011 “Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria” che definisce la corretta gestione della spesa di personale relativa al trattamento accessorio e premiante prevedendone l’imputazione nell’esercizio di liquidazione;

Ricordato che l’Ente potrà in ogni momento procedere a riquantificare il fondo del salario accessorio, anche alla luce di eventuali mutamenti legislativi o situazioni che giustificano la revisione di quanto attualmente costituito;

D E T E R M I N A

1. Di dare atto che le premesse del presente atto formano parte integrante e sostanziale del presente atto,
2. Di procedere alla rettifica dell’importo del Fondo delle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività per l’anno 2019, dando atto del rispetto di quanto previsto dall’art. 23 comma 2 del D.Lgs. 75/2017, che é quantificato in **€. 106.141,00 per la parte stabile ed di €. 21.000,00 per la parte variabile** come da prospetto allegato a)
3. Di dare atto che qualora interverranno disposizioni atte a legittimare una diversa quantificazione, in sede di nuova costituzione si provvederà ad eventuali integrazioni/decurtazioni derivanti da previsioni normative e relative interpretazioni e applicazioni;
4. Di dare atto che il fondo per le risorse decentrate 2019 come definito con la presente determinazione contenente di rispettare i vigenti limiti in tema di contenimento della spesa del personale per quanto concerne la conformità all’art. 1 comma 557 della Legge 296/2006;
5. Di attestare che il finanziamento relativo al Fondo per l’anno 2019 trova copertura negli appositi capitoli del bilancio 2019 – residui - afferenti la spesa di personale quantificati preventivamente al fine di assicurare il pagamento mensile delle voci retributive con destinazione; -
6. Di trasmettere il presente atto alle OO.SS. ed alla RSU ai sensi dell’art. 5 comma 2 del D.Lgs. 165/2001 e all’art. 7 comma 1 del CCNL 1.4.1999; - di pubblicare il presente atto sul sito istituzionale del Comune nell’apposita sezione “Amministrazione trasparente”



Il Responsabile del Settore
Rag. Ernesto CRUOGGIO

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Ernesto Cruoglio", written over a horizontal line.

Schema costituzione - Allegato A)
FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2019 verifica limite 2016

FONTE	DESCRIZIONE	Valore
RISORSE STABILI		
Art. 67 comma 1	Importo unico consolidato anno 2018	103.219,00
Art. 67 comma 2 lett. a)	Incremento € 83,20 per ogni dip. In servizio al 31/12/2015 - DAL 2019	1.830,40
Art. 67 comma 2 lett. b)	Differenziali PEO sul personale in essere al 1/3/2018	1.092
Art. 67 comma 2 lett. c)	Retribuzioni di anzianità ed assegni ad personam del personale cessato l'anno precedente	-
Art. 67 comma 2 lett. d)	Risorse riassorbite ex art. 2 co. 3 D.Lgs 165/2001	-
Art. 67 comma 2 lett. e)	Incremento per processi associativi e delega di funzioni con trasferimento di personale	-
Art. 67 comma 2 lett. f)	solo per Regioni	-
Art. 67 comma 2 lett. g)	Incremento per riduzione stabile fondo lavoro straordinario	-
Art. 67 comma 2 lett. h)	Incremento per riorganizzazioni con aumento di dotazione organica	-
	TOTALE RISORSE STABILI	106.141,40
INCREMENTI VARIABILI		
Art. 67 comma 3 lett. a)	Legge 449/1997, sponsorizzazioni, servizi conto terzi	-
Art. 67 comma 3 lett. a)	Legge 449/1997, sponsorizzazioni, servizi conto terzi riferiti ad attività ordinariamente rese prima dell'entrata in vigore del D.L. n. 78/2010. (soggetti a limite)	-
Art. 67 comma 3 lett. b)	Piani di razionalizzazione	-
Art. 67 comma 3 lett. c)	Risorse da specifiche disposizioni di legge NON soggette a limite (funzioni tecniche successive al 1/1/2018, avvocatura, ecc.)	15.000
Art. 67 comma 3 lett. c)	Risorse da specifiche disposizioni di legge soggette a limite (funzioni tecniche precedenti al 1/1/2018, ICI.)	6.000
Art. 67 comma 3 lett. d)	Ratei di importi RIA su cessazioni in corso di anno precedente	-
Art. 67 comma 3 lett. e)	Risparmi da utilizzo straordinari	-
Art. 67 comma 3 lett. f)	Rimborso spese notificazione atti dell'amministrazione finanziaria	-
Art. 67 comma 3 lett. g)	Personale case da gioco	-
Art. 67 comma 3 lett. h)	Incremento max 1,2% monte salari 1997	-
Art. 67 comma 3 lett. i)	Incremento per obiettivi del Piano performance	-
Art. 67 comma 3 lett. j)	Incremento risorse a seguito di sperimentazione ex art. 23 co. 4 D.Lgs 75/2017	-
Art. 67 comma 3 lett. k)	Quote per trasferimento personale in corso di anno a seguito di delega di funzioni	-
Art. 68 comma 1	Residui anni precedenti di risorse stabili	-
	TOTALE INCREMENTI VARIABILI	21.000

TOTALE FONDO 2019 risorse stabile	106.141
TOTALE FONDO 2019 senza riduzione per cessazioni	106.141

Buccino: 25-02-2020



Il Responsabile
Rag. Ernesto CRUOGGIO

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, è stata affissa all'Albo Pretorio dell'Ente in data ~~6 MAR. 2020~~ 21/03/2020 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi fino al

Buccino: 6 MAR. 2020



Il Responsabile